



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO V

ALLEGATO - Ulteriori precisazioni

Il docente "tutor"

Al fine di ottimizzare i benefici derivanti dalla presenza in una scuola dell'assistente di lingua, è necessario individuare, tra i docenti di lingua straniera con i quali dovrà collaborare l'assistente, un docente "tutor", al quale affidare le funzioni di inserimento e coordinamento dell'attività dello stesso assistente. Il tutor avrà il compito di accogliere l'assistente al suo arrivo in Italia ed aiutarlo nel superamento del possibile isolamento iniziale, favorendone un rapido e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.

Attività e funzioni dell'assistente di lingua

La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua viva, sia l'apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla loro. Viceversa rappresenta per l'assistente l'opportunità di perfezionare lo studio della lingua italiana. Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di assegnazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione culturale.

L'attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da prestare esclusivamente in orario curricolare diurno presso un massimo di tre sedi fisiche diverse.

Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare gli ambiti didattici sui quali questi baseranno le proprie proposte di conversazione.

Tenuto conto del limitato orario d'obbligo, l'assistente dovrà collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro; non è compito dell'assistente correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanze sulla classe (neanche occasionali), sostituire il docente in caso di assenza.

Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua straniera.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2009/2010 i periodi di attività degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i seguenti:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO V

Paese di provenienza dell'assistente	Lingua	Durata dell'attività
Austria	tedesco	1° ottobre 2009 – 31 maggio 2010
Belgio	francese	1° ottobre 2009 – 31 maggio 2010
Francia	francese	1° ottobre 2009 – 30 aprile 2010
Irlanda	inglese	1° ottobre 2009 – 31 maggio 2010
R.F. di Germania	tedesco	1° ottobre 2009 – 31 marzo 2010 (*)
Regno Unito	inglese	1° ottobre 2009 – 31 maggio 2010
Spagna	spagnolo	1° ottobre 2009 – 31 maggio 2010

() Nella determinazione della data del 31 marzo 2010 quale data di chiusura del periodo di attività degli assistenti di lingua tedesca provenienti dalla R.F. di Germania, si è tenuto conto delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalle autorità tedesche, che hanno più volte espresso le proprie difficoltà di reperimento di candidature non subordinate all'apertura del secondo semestre universitario nel loro Paese.*

Alle scuole assegnatarie è comunque data la facoltà di richiedere il prolungamento dell'attività degli assistenti provenienti dalla R.F. di Germania fino al 31 maggio 2010, su istanza presentata dall'assistente tedesco interessato. Tali richieste potrebbero essere prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di questo Ministero.

Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione il giorno indicato nella lettera di nomina.

Trattamento delle assenze

Gli assistenti di lingua straniera sono tenuti a svolgere i propri compiti con impegno ed assiduità.

Gli eventuali periodi di assenza per motivi di salute devono essere giustificati con idonea documentazione e comunicati al Capo dell'Istituto entro le ore 10 del primo giorno di assenza; queste assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate, vanno considerate come servizio effettivamente prestato e non comportano riduzioni del compenso previsto.

Le ore di servizio non prestato per giustificati motivi di famiglia possono essere recuperate; in caso di mancato recupero sarà operata una proporzionale riduzione del compenso mensile.

Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono superare **n. 30 giorni complessivi** nell'arco dell'anno scolastico. In caso di dimissioni che intervengano prima della fine dell'anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), i trenta giorni di assenza previsti subiranno una riduzione proporzionale in funzione del periodo di servizio effettivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO V

Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio dell'incarico generalmente viene organizzato un seminario rivolto a tutti gli assistenti della durata di 2-3 giorni; ovviamente l'assenza dell'assistente per la partecipazione a questo evento è da considerarsi giustificata.

Le assenze eccedenti i limiti sopra indicati e le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia alla scrivente Direzione Generale – Ufficio V.